



Regione Campania

**STATUTO
SOCIETA' ITALIANA PATOLOGIA
DA DIPENDENZE REGIONE CAMPANIA
S.I.Pa.D. CAMPANIA**



Regione Campania

STATUTO

CAPO I

DELLA COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE LEGALE SCOPI AMBITO DI ATTIVITA'

Art. 1 – Autorizzazione

Vista l'istanza presentata dal Consigliere Nazionale Dr. Francesco Auriemma, referente per il SUD E ISOLE e dai Soci iscritti e residenti nella Regione Campania intesa a costituire la Società a carattere regionale denominata "Società Italiana Patologie da Dipendenza Regione Campania", "abbreviato "S.I.Pa.D. Campania " ed ad utilizzarne il medesimo Logo presente su tutta la documentazione di S.I.Pa.D. Nazionale .

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio di Garanzia e Tutela nella seduta del

AUTORIZZANO

Il Consigliere Nazionale Dr. Francesco Auriemma, referente per il SUD E ISOLE ed i Soci iscritti e residenti nella Regione Campania a costituire la Società a carattere regionale denominata "Società Italiana Patologie da Dipendenza Regione Campania", "abbreviato "S.I.Pa.D. Campania " ed ad utilizzarne il Logo di S.I.Pa.D. Nazionale .

S.I.Pa.D. Campania è costituita, nel rispetto ed in conformità alla normativa vigente in materia di associazioni di cui al Libro Primo, Tit. II, Capo II e III e successiva del C.C., a cui si rimanda per quanto non disciplinato all'interno del presente Statuto,

Lo Statuto Nazionale di "Società Italiana Patologie da Dipendenza", abbreviato S.I.Pa.D. è parte integrante del presente Statuto.

Art. 2 – Costituzione – Denominazione – Sede sociale

1. E' costituita, nel rispetto ed in conformità alla normativa vigente in materia di associazioni di cui al Libro Primo, Tit. II, Capo II e III e successiva del C.C., a cui si rimanda per quanto non disciplinato all'interno del presente Statuto, la Società scientifica per lo studio, la ricerca e la formazione e l'aggiornamento professionale anche in ambito interdisciplinare in materia di disturbi da uso di sostanze o da comportamenti additivi, denominata "Società Italiana Patologie da Dipendenza Regione Campania", in sigla "S.I.Pa.D. Campania", di seguito indicata solamente come "Società Campana".
2. La Società Campana non ha scopi di lucro.
3. La Società ha sede legale nel Comune di

Via _____

4. La Società Campana è costituita a tempo indeterminato per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.



Regione Campania

5. La Società può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Regionale Campana secondo il dettato dell'art. 35 del presente Statuto.
6. Il presente Statuto è parte integrante dell'Atto costitutivo della Società Campana.

Art. 3 – Soggetti concorrenti

1. La Società Campana è costituita per libera e consapevole adesione di:
 - a. professionisti del Sistema dei Servizi pubblici e privati delle dipendenze;
 - b. studiosi della materia dichiarata al precedente art. 1, c. 1;
 - c. soggetti fisici aventi interesse diretto, in quanto portatori di disturbi da uso di sostanze o da comportamenti additivi, ovvero indiretto, in quanto familiari, congiunti o comunque legati da rapporti umani, allo sviluppo delle conoscenze sui trattamenti di prevenzione, di cura e di riabilitazione attinenti la materia di interesse;
 - d. professionisti di Corpi, di Servizi, di Uffici anche non sanitari che, in ragione della propria professione, svolgono compiti di prevenzione e di monitoraggio dell'uso di sostanze, ovvero dei comportamenti additivi.
2. Possono altresì concorrere al conseguimento degli scopi della Società Campana, associazioni, gruppi e soggetti nazionali o regionali comunque costituiti, i quali possono aderire divenendo parte integrante e sostanziale della Società Campana secondo quanto disciplinato al successivo art. 19, ovvero possono concordare modalità e tempi di collaborazione e di concorso per il perseguimento degli scopi comuni e sottoscrivere i relativi accordi.

Art. 4 – Scopi

1. Il campo d'interesse della Società è il disturbo da uso di sostanze o da comportamenti additivi e quanto è ad essi conseguente o correlato.
2. Scopi, nel campo di interesse dichiarato, sono:
 - a. scientifici di studio e di ricerca secondo metodologie e modelli riconosciuti e validati;
 - b. di promozione della qualità operativa, delle buone pratiche e della professionalità degli operatori del Sistema dei Servizi pubblici e privati delle dipendenze;
 - c. di umanizzazione delle cure e di tutela e garanzia del diritto alla cura delle persone con problemi da uso di sostanze o da comportamenti additivi;
 - d. di formazione e di informazione dei professionisti del rispettivo Sistema dei Servizi e degli interventi pubblici e privati e di quanti hanno interesse alla materia;
 - e. di tutela legale e sindacale, attraverso e secondo quanto previsto al successivo comma 3, dei professionisti e di quanti hanno interesse o sono coinvolti rispetto al Sistema dei Servizi e degli interventi pubblici e privati.



Regione Campania

3. Sono iniziative od azioni di realizzazione degli scopi enunciati:

- 1. la progettazione, la partecipazione, la conduzione di studi e di ricerche sperimentali e cliniche su:**
 - a. sostanze stupefacenti e/o psicoattive;**
 - b. effetti conseguenti e/o correlati all'uso di sostanze suddette;**
 - c. comportamenti additivi e loro trattamenti nella rispettiva complessità biologica, psicologica, educativa, culturale, sociale e ambientale;**
- 2. la valorizzazione e la pubblicizzazione, d'intesa e con le necessarie autorizzazioni liberatorie di chi ne ha la proprietà intellettuale, di iniziative, esperienze, sperimentazioni, scelte operative e/o organizzative locali coerenti con gli scopi della Società Campana, ovvero che possono contribuire al loro conseguimento;**
- 3. la progettazione, la realizzazione di iniziative formative, informative e di aggiornamento per professionisti del settore e per quanti con esso hanno interesse a qualsiasi titolo anche secondo finalità a norme della formazione continua in campo sanitario (ECM);**
- 4. la promozione e la realizzazione di confronti e di scambi culturali in materia di dipendenze;**
- 5. la promozione della cultura del management nel settore di interesse;**
- 6. la promozione, la partecipazione, l'adesione a consessi organizzativi quali Fondazioni, Federazioni, Società, Associazioni pubbliche e private per la promozione, l'affermazione, la realizzazione di attività ed iniziative coerenti con i propri scopi;**
- 7. la produzione e la diffusione di strumenti di orientamento e di ausilio, di tutela nelle scelte organizzative ed operative, quali raccomandazioni, linee guide, protocolli prodotti e/o sostenuti da modelli scientifici e da prove di efficacia;**
- 8. la promozione, la ricerca, l'offerta di collaborazione ad organi politici, amministrativi e tecnici nazionali, regionali e locali al fine di garantire coerenza tra scelte legislative e realizzazione di condizioni che consentono:**
 - a. la realizzazione di servizi e l'erogazione di prestazioni adeguate e coerenti con il livello di conoscenze sulla materia di interesse ed i bisogni di cura;**
 - b. l'espressione della professionalità degli operatori;**
 - c. il rispetto dei diritti alla cura dei cittadini;**
- 9. il riconoscimento agli utenti del Sistema dei Servizi delle Dipendenze ed ai loro familiari e/o conviventi o partecipanti al processo di cura di questi:**
 - a. della qualità e del ruolo di soggetti aventi interesse rispetto al Sistema medesimo;**
 - b. del diritto a partecipare al perseguimento degli scopi della Società all'interno di momenti e attraverso strumenti previsti dal presente Statuto.**
- 10. la promozione ed il sostegno anche economico di iniziative ed azioni anche legali promosse ed attivate a difesa del Sistema dei Servizi delle Dipendenze e della sua capacità di erogare prestazioni e servizi a difesa e garanzia dei diritti dei soggetti portatori di bisogni;**



Regione Campania

11. la promozione e la ricerca di accordi e di collaborazione con organizzazioni sindacali e/o di tutela legale che condividono gli scopi statutari della Società Campana, volti a garantire i professionisti del Sistema;
4. Le attività sociali attuative degli scopi enunciati sono realizzate attraverso contributi degli associati e/o forme di finanziamento approvate dal Consiglio Direttivo della Società Campana.

Art. 5 – Articolazione territoriale

1. La Società è costituita per l'intero territorio regionale campano, che rappresenta ed amministra attraverso i propri Organi statutari.
2. La Società garantisce la propria presenza territoriale in ambito regionale attraverso forme aggregative stabilite dai propri soci ed in ossequio allo Statuto Nazionale S.I.Pa.D..

CAPO II DEI SOCI

Art. 6 – Soci

1. La Società riconosce ed ammette al proprio interno le seguenti tipologie di soci:
 1. soci fondatori;
 2. soci ordinari;
 3. soci portatori di interesse;
 4. soci onorari;
 5. soci sostenitori.

Art. 7 – Soci Fondatori

1. Sono Soci Fondatori i professionisti del Sistema dei Servizi che hanno dato vita alla Società, tutti generalizzati nell'atto costitutivo.
2. I Soci Fondatori fanno parte della Società Campana dalla data della sua costituzione alla data del suo scioglimento, salvo che non richiedano il recesso dalla loro qualità.
3. I Soci Fondatori possono essere privati od alienati della loro qualità esclusivamente in presenza di atti espliciti e concreti contro la Società e previa pronuncia obbligatoria e vincolante del Collegio Nazionale di Garanzia e Tutela.
4. I Soci Fondatori, che intendono recedere dalla loro qualità, devono:
 - a. inoltrare richiesta in tal senso con formale lettera al Presidente p.t. della Società Campana ;
 - b. ricevere ratifica della loro volontà di recesso da parte del Presidente adito.
5. I Soci Fondatori possono essere parte della Società Campana anche in qualità di Soci Ordinari previo adempimento delle formalità di rito prescritte per questi.



Regione Campania

Art. 8 – Soci Ordinari

- 1. Possono essere iscritti in qualità di Soci Ordinari:**
 - 1. i professionisti del Sistema dei Servizi pubblici e privati delle dipendenze;**
 - 2. gli studiosi della materia di interesse della Società;**
 - 3. i professionisti di Corpi, di Servizi e di Uffici non sanitari che, in ragione della propria professione, svolgono compiti di prevenzione e di monitoraggio dell'uso di sostanze stupefacenti, ovvero dei comportamenti additivi.**
- 2. I Soci Ordinari in seno alla Società Campana hanno diritto di:**
 - a. partecipazione e di voto in seno alle assemblee ordinarie e straordinarie;**
 - b. candidabilità alle cariche elettive od agli incarichi a qualsiasi titolo conferibili, ricorrendone le condizioni e se non già ricoprenti una carica e/o un incarico analoghi in altre Società Scientifiche di settore omologhe alla presente Società Campana;**
 - c. informazione sulle iniziative di qualsiasi genere che la Società Campana intende promuovere e realizzare e comunque trattate in seno al Consiglio Direttivo;**
 - d. partecipazione alle iniziative di cui al punto precedente del presente comma nelle forme e nei modi deliberati dallo stesso Consiglio.**

Art. 9 – Soci Portatori d'Interesse

- 1. Possono essere iscritti in qualità di Soci Portatori di Interesse le persone in trattamento presso il Sistema dei Servizi, i loro famigliari, i congiunti o conviventi, le persone ammesse a partecipare e/o concorrenti al trattamento per espressa autorizzazione dell'interessato;**
- 2. I Soci Portatori di Interesse in seno alla Società Campana hanno diritto di:**
 - a. partecipazione e di voto in seno alle assemblee ordinarie e straordinarie;**
 - b. rappresentanza e di candidabilità alle cariche elettive od agli incarichi a qualsiasi titolo conferibili;**
 - c. informazione sulle iniziative di qualsiasi genere che la Società Campana intende promuovere e realizzare;**
 - d. partecipazione alle iniziative di cui al punto precedente del presente comma nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo Campano.**
- 3. I Soci Portatori d'Interesse, in presenza di un numero di iscritti non inferiore a cinquanta all'interno dell'Area Geografica Sud e Isole della quale fa parte la Società Campana (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), di cui all'art.19 c.8 dello Statuto Nazionale, hanno altresì diritto di esprimere numero 1 (uno) rappresentante in seno al Consiglio Direttivo Nazionale. Detto numero di rappresentanti è elevato a due in presenza di un numero di iscritti superiore a duecentocinquanta.**

Art. 10 – Soci Onorari

- 1. Possono essere iscritti quali Soci Onorari i professionisti e gli studiosi del campo delle dipendenze che abbiano dato rilevanti contributi alla ricerca ed al progresso delle conoscenze sulla materia di interesse della Società Campana.**
- 2. Il riconoscimento della qualità di Socio Onorario della Società Campana è prerogativa dell'Assemblea dei Soci .**



Regione Campania

3. La proposta di conferimento della qualità di Socio Onorario è valutata preliminarmente in seno al Consiglio Direttivo. In caso di approvazione è trasmessa all'Assemblea dei Soci corredata del parere del Collegio Nazionale di Garanzia e Tutela.
4. I Soci Onorari hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, fatta eccezione per il diritto di voto e la possibilità di ricoprire cariche all'interno della Società Campana. Essi altresì possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 11 – Soci Sostenitori

1. Possono essere iscritti in qualità di Soci Sostenitori:
 - a. enti, associazioni, comitati, gruppi organizzati di persone;
 - b. persone fisiche non ricomprese nelle categorie dei soci ordinari od in quelle dei soci portatori di interesse;
 - c. imprese, società che condividono e intendono sostenere il perseguimento degli scopi della Società Campana.
2. I Soci Sostenitori hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, fatta eccezione per il diritto di voto e la possibilità di ricoprire cariche all'interno della Società Campana.

CAPO III DEGLI ORGANI SOCIETARI

Art. 12 – Organi

1. Gli Organi della Società Campana sono strumenti organizzativi, funzionali al perseguimento dei suoi scopi. In nessun caso gli scopi della Società sono secondari o subordinati all'articolazione organizzativa.
2. Gli Organi della Società Campana sono:
 - a. di indirizzo e gestione;
 - b. di ausilio
 - c. etici, di garanzia e tutela.
3. Sono Organi di indirizzo e di gestione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Segretario
4. Sono Organi di ausilio:
 - a. il Comitato Scientifico
5. Sono Organi etici, di garanzia e tutela:
 - a. il Collegio Nazionale di Garanzia e Tutela;
 - b. il Comitato Etico Nazionale.



Regione Campania

Art. 13 – Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale dei Soci è l'organo sovrano di S.I.Pa.D. Campania .
Essa esercita le sue attribuzioni:
 - a. in occasione dell'elezione del Presidente Regionale e della scelta del programma triennale ad esso collegato, il quale costituisce espresso, formale e vincolante contratto tra i Soci e gli Organi della Società;
 - b. in caso di inerzia degli organi societari, avocando a sé i poteri sostitutivi.
2. L'Assemblea Regionale della Società Campana è composta da tutti i Soci che risultino regolarmente iscritti alla data di convocazione o per quanto espresso da S.I.Pa.D. Campania e S.I.Pa.D. Nazionale. Essa ne rappresenta la loro universalità e le sue deliberazioni, assunte nel rispetto del presente Statuto e di quello nazionale, e per quanto in esso non previsto, della legge, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
3. L'Assemblea Regionale dei Soci Campana è convocata dal Presidente della Società una volta l'anno entro il 30 Maggio, salvo che motivate circostanze ne impediscano lo svolgimento, per:
 - a. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente e preventivo di quello in corso;
 - b. la verifica dello stato di attuazione del programma triennale delle attività;
4. Essa è altresì convocata, con preavviso di mesi 6 (sei) dalla data di svolgimento, una volta ogni tre anni per l'elezione del Presidente della Società Campana. La convocazione triennale elettiva può coincidere con quella annuale di approvazione del rendiconto economico finanziario.
5. Nel caso in cui per qualsivoglia impedimento non si possa convocare l'Assemblea ordinaria annuale nei termini indicati al precedente c. 3, essa è obbligatoriamente convocata nei trenta giorni successivi. In caso di ulteriore inerzia, l'Assemblea è indetta dal Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia e Tutela nei successivi trenta giorni.
6. L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria:
 - a. in presenza di gravi circostanze;
 - b. su richiesta di almeno un quinto degli iscritti, ovvero della maggioranza del Consiglio Direttivo Regionale.
7. In presenza delle ipotesi di cui al comma precedente, c. 6, il Presidente convoca l'Assemblea nei sessanta giorni successivi alla data in cui è pervenuta la richiesta.
8. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale deve recare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno in cui ne è programmato lo svolgimento tanto in prima convocazione, tanto in seconda convocazione.
9. Tra la prima e la seconda convocazione non potrà intercorrere un periodo di tempo inferiore ad un'ora.
10. Tra l'emissione pubblica dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dovrà intercorrere un lasso di tempo non inferiore a giorni 15.



Regione Campania

- 11. I Soci ne ricevono informazione e convocazione mediante avviso pubblicato contestualmente:**
 - a. sul sito della Società Campana e Nazionale**
 - b. presso la Sede Regionale e Nazionale della Società.**
- 12. In prima convocazione, l'Assemblea regionale s'intende validamente costituita in presenza della maggioranza degli Soci. In detta convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni inerenti lo scioglimento della Società, le modifiche dello Statuto e la devoluzione del suo patrimonio è richiesta la maggioranza qualificata, rappresentata dai 2/3 dei soci.**
- 13. In seconda convocazione l'Assemblea s'intende validamente costituita in presenza di un numero di Soci non inferiore al doppio del numero dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale. Per le deliberazioni inerenti lo scioglimento della Società, le modifiche dello Statuto e la devoluzione del suo patrimonio l'Assemblea si intende validamente costituita in presenza di un numero di soci non inferiore a tre volte il numero dei componenti il Consiglio Direttivo Campano.**
- 14. I componenti del Consiglio Direttivo Campano non sono conteggiabili ai fini delle determinazione del quorum di validità dell'Assemblea dei Soci.**
- 15. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.**
- 16. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un regolare verbale letto e firmato, sia pure in bozza, a conclusione e prima dello scioglimento della stessa dal Presidente, dal Segretario e da almeno tre soci partecipanti e non componenti il Consiglio Direttivo.**
- 17. Le delibere assunte dall'Assemblea:**
 - a. sono riportate sul libro delle deliberazioni della Società Campana;**
 - b. sono pubblicate sul sito Regionale e Nazionale non oltre quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea;**
 - c. sono esecutive dal sedicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito della Società Campana e Nazionale.**
- 18. Le votazioni in Assemblea hanno luogo per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto, se richiesto da almeno il 20% dei presenti oppure se riferito a singola persona.**
- 19. Ciascun Socio oltre al diritto di esprimere il voto per sé, può rappresentare per delega altri tre Soci regolarmente iscritti mediante esibizione della delega corredata da copia del documento di riconoscimento, entrambi firmati dal Socio delegante. La presente previsione ha valore anche in caso di voto e di rappresentanza in seno all'Assemblea elettiva triennale.**
- 20. L'Assemblea dei Soci, con le maggioranze prescritte, approva:**
 - a. il bilancio consuntivo e di previsione;**
 - b. le variazioni dello Statuto della Società Campana;**
 - c. i regolamenti della Società Campana;**
 - d. gli atti relativi alla costituzione del Consiglio Direttivo successivamente alla elezione del Presidente;**
 - e. lo scioglimento della Società Campana e la devoluzione del suo patrimonio.**



Regione Campania

Art. 14 – Consiglio Direttivo

1. La Società Campana è retta dal Consiglio Direttivo. Questo ne rappresenta l'organo di coordinamento delle modalità di attuazione del programma e di armonizzazione della gestione e della funzionalità della Società medesima.
2. Il Consiglio Direttivo Campano è composto da:
 - a. Presidente;
 - b. Soci Ordinari, rappresentanti delle proprie Articolazioni;
 - c. Soci Portatori d'Interesse.
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, pur non facendone parte e senza diritto di voto, assistono, se richiesto dal Presidente, il Presidente Nazionale del Collegio di Garanzia e Tutela.
4. La Società Campana designa il proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Pari rappresentanza è garantita ai Soci Portatori d'Interesse secondo i criteri di cui all'art. 8, c. 3.
6. Le designazioni della rappresentanza della Società Campana dei soci ordinari e dei soci portatori d'interesse in seno al Consiglio Direttivo Nazionale sono deliberate dai rispettivi organi e comunicate al Presidente della Commissione elettorale dal novantesimo al sessantesimo giorno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva del Presidente della Società.
7. Il Consiglio Direttivo Campano dura in carica tre anni. Esso è titolare dei poteri di:
 - a. assicurare il perseguimento degli scopi della Società;
 - b. eleggere il Segretario;
 - c. designare il Coordinatore del Comitato Scientifico ed i suoi componenti;
 - d. stabilire la data di convocazione annuale dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario;
 - e. approvare, in forma di proposta per l'Assemblea, il rendiconto economico-finanziario e preventivo e consuntivo;
 - f. emanare regolamenti e linee di indirizzo per l'organizzazione ed il funzionamento della Società Campana;
 - g. stabilire l'entità delle quote di iscrizione per i Soci della Società Campana in accordo con S.I.Pa:D. Nazionale e la ripartizione di questa e la Società Campana;
 - h. acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione della Società Campana;
 - i. costituire gruppi di ricerca, di studio e di lavoro la cui attività non deve in alcun modo ledere l'autonomia delle articolazioni regionali od interregionali;
 - j. deliberare sulle questioni inerente la vita associativa di pertinenza del Consiglio medesimo;
 - k. deliberare su iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali di livello regionale e, d'intesa con la Società Nazionale, interregionale.



Regione Campania

8. Il Consiglio Direttivo Campano in via ordinaria è convocato con preavviso di non meno di giorni 15 rispetto alla data di svolgimento mediante informativa diretta a ciascun componente che contenga indicati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. Copia della convocazione è del pari riportata negli stessi tempi e contenuti sul sito della Società Campana e Nazionale.
9. Il Consiglio Direttivo Campano in via straordinaria per situazioni d'urgenza può essere convocato con preavviso di giorni 3 (tre).
10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
11. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Campano è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Tre assenze ingiustificate e consecutive comportano la decadenza del consigliere interessato e la sua sostituzione con altro da parte della Società.
12. In caso di dimissioni o d'impedimento prolungato di un consigliere questi è sostituito da altro rappresentante espresso dal Consiglio Direttivo Campano.
13. La durata del mandato dei componenti del Consiglio Direttivo Campano coincide con quella degli organi che li hanno designati, salvo loro sostituzione con altro rappresentante.

ART. 15 – Presidente

1. Il Presidente della Società Campana, per brevità solamente "Presidente", è il legale rappresentante della Società. Egli la rappresenta anche di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale elettiva dei Soci della Società a maggioranza dei voti.
3. Il Presidente dura in carica tre anni e comunque per la durata del mandato rispetto al quale è stato eletto, salvo non insorgano condizioni di cui al successivo c. 5, e può essere eletto per mandati successivi al primo una sola volta.
4. Il Presidente:
 1. provvede a dare applicazione al programma per il quale è stato eletto, nel rispetto delle norme statutarie e secondo gli orientamenti attuativi del Consiglio Direttivo;
 2. convoca, d'intesa con il Consiglio Direttivo, e presiede le Assemblee dei Soci;
 3. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
 4. designa il Segretario;
 5. predispone in forma di proposta per l'Assemblea dei Soci, d'intesa con il Consiglio Direttivo, il bilancio di previsione di ciascun anno sociale;
 6. cura la registrazione della Società nel Pubblico Registro – Atti Privati;
 7. è informato dell'espletamento dei compiti e degli incarichi da parte degli Organi della Società Campana;
 8. è responsabile della funzionalità e dello svolgimento dei compiti da parte degli Organi di Ausilio;
 9. vigila sull'esecutività delle delibere dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Direttivo;



Regione Campania

10. è direttore editoriale degli organi di informazione e delle pubblicazioni scientifiche della Società Campana;
11. ha facoltà, in circostanze di urgenza che non consentono di convocare il Consiglio Direttivo:
 - a. di assumere decisioni rispetto alla problematica insorta ed a cui dar risposta;
 - b. di conferire incarichi di rappresentanza legale nelle liti attive e passive riguardanti la Società Campana;
 - c. di agire e resistere in giudizio per tutelare e assistere la categoria professionale ed il Sistema dei servizi riferiti alla materia di interesse della medesima Società;
12. ha facoltà di proporre interventi ad adiuvandum nei giudizi promossi dai singoli o da gruppi di associati a difesa dell'area riferita alla materia di interesse della Società;
13. può delegare, all'interno di azioni di coinvolgimento nella gestione della Società, sentito il Consiglio Direttivo e con il parere vincolante del Collegio Nazionale di Garanzia e Tutela, parte dei suoi poteri a membri del Consiglio stesso, ovvero a componenti di altri organi, ovvero ancora a soci della Società medesima;
5. In caso d'impedimento, ovvero di decadenza le sue funzioni sono esercitate dal Segretario.
6. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente l'attribuzione delle funzioni sostitutive sono conferite al Segretario dal Presidente Nazionale del Collegio di Garanzia e Tutela, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
7. Nelle circostanze di cui al comma precedente compito del Segretario subentrato al Presidente, oltre al disbrigo dell'ordinaria amministrazione, è di indire nuove elezioni entro 180 giorni dalla data di assunzione delle funzioni, salvo che nei sessanta giorni successivi alla data di decadenza del Presidente non intervenga una assemblea regionale ordinaria che si determini di prorare le funzioni fino al termine del triennio. In tal caso il Segretario assume la carica di Presidente e questi provvede alla designazione di altro Segretario.

Art. 16 – Segretario

1. Il Segretario della Società, di seguito solamente "Segretario", è designato dal Presidente all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e comunque per la durata del mandato rispetto a cui è stato eletto e può essere rieletto una sola volta.
2. Il Segretario:
 1. cura l'esecuzione delle delibere e delle risoluzioni adottate dal Consiglio Direttivo;
 2. ha la responsabilità della tenuta del patrimonio della Società, dei registri di entrate e di uscite e dei libri sociali, di cui ne è custode;
 3. svolge le funzioni di tesoriere;
 4. ha la gestione del conto corrente bancario o postale intestato alla Società;
 5. emette su ordine del Presidente mandati di pagamento;
 6. ha la responsabilità della proposta del rendiconto economico a consuntivo dell'anno in corso od appena concluso;



Regione Campania

7. ha la responsabile all'inizio di ogni anno della campagna di iscrizioni, coordinando le articolazioni regionali.
3. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, ovvero di decadenza per sfiducia motivata pronunciata dal Consiglio Direttivo, il Presidente provvede a designare altro Segretario.

Art. 17 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l'organo di programmazione delle attività di ricerca, formazione e informazione della Società Campana, in costante coordinamento e orientamento delle medesime attività con il Comitato Scientifico Nazionale.
2. Il Comitato è composto da numero 5 membri, tra cui il Coordinatore.
3. Il Coordinatore del Comitato è designato all'interno del Consiglio Direttivo Campano ed è componente del Comitato Scientifico di Nazionale.
4. I restanti membri del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità e studiosi di spicco del settore anche se non soci.
5. Esso è articolato nelle aree della:
 1. ricerca;
 2. formazione;
 3. informazione scientifica,rispetto a ciascuna delle quali è preposto un componente del Comitato stesso diverso dal Coordinatore, scelto all'interno dello stesso Comitato, sentito il Consiglio Direttivo.
6. Le attività di programmazione della ricerca, della formazione e dell'informazione è svolta in forma di proposta per il Consiglio Direttivo Campano sulla base del programma elettorale maggiormente suffragato.
7. Unitamente alle attività innanzi enunciate il Comitato, a richiesta del Consiglio Direttivo, garantisce:
 1. la formulazione di pareri e di proposte operative in merito ad ipotesi di partecipazione a ricerche, studi e progetti;
 2. la promozione, formulazione, validazione e divulgazione di linee guida, protocolli operativi e raccomandazioni.
8. L'attività di coordinamento ed orientamento, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, è svolta:
 1. sulla base degli indirizzi del Consiglio Direttivo Campano;
 2. nel rispetto di criteri intesi a favorire la crescita e di valorizzazione delle risorse locali.



Regione Campania

Art. 18 – Incarichi di rappresentanza

1. Il Consiglio Direttivo della Società Campana, su proposta del Presidente, designa propri rappresentanti in seno ad enti ed organizzazioni a cui la Società si determina di aderire per la promozione e la realizzazione dei propri scopi statutari.
2. I rappresentanti designati hanno la titolarità delle funzioni per cui sono stati prescelti e svolgono il compito in coerenza con le finalità della Società e gli orientamenti ricevuti dal Consiglio Direttivo, cui riferiscono.

CAPO IV

Iscrizione – Recesso – Decadenza – Diritti dei Soci

Art. 19 – Iscrizione

1. La partecipazione nella qualità di socio alla vita e alle attività della Società è ammessa per soggetti fisici e giuridici di cui all'art. 3 del presente Statuto.
2. L'ammissione nella qualità di socio avviene previo:
 1. richiesta d'iscrizione;
 2. approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
3. In fase di prima applicazione del presente statuto e fino a diversa determinazione del Consiglio Direttivo, l'adesione in qualità di socio alla Società è gratuita e non comporta il versamento di alcuna quota associativa.
4. Il Consiglio Direttivo, ove motivate esigenze dovessero renderlo necessario, è delegato espressamente a modificare la previsione del precedente comma ed a prevedere per soci ordinari e soci portatori di interesse il versamento di quote di iscrizioni annuali.
5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Campano e Nazionale si determinino di prevedere una quota d'iscrizione annuale alla Società, esso dovrà aver riguardo di:
 1. stabilire le modalità secondo cui formulare la richiesta di adesione;
 2. definire la quota di iscrizione, differenziando questa in ragione della qualifica professionale e della qualità di socio tra quelli ordinari e quelli portatori di interesse;
 3. indicare modalità e tempi di versamento;
 4. definire la ripartizione della quota tra la Società Nazionale e quella Campana.
6. Nel caso il Consiglio Direttivo Campano e Nazionale si determinino per la previsione di una quota d'iscrizione annuale alla Società, lo stato di socio della Società è confermato dal versamento della quota annuale e permane per l'intero anno sociale, salvo che non intervenga recesso, decadenza, espulsione.
7. Nella ipotesi di previsione di quota d'iscrizione, il mancato versamento della quota prevista per uno o più anni comporta che in caso di successiva nuova adesione l'aspirante socio è assoggettato alle procedure previste per la prima iscrizione.
8. L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo Campano e comunicato all'interessato unitamente alla trasmissione della tessera personale d'iscrizione, ed alla Segretario Nazionale.



Regione Campania

9. Il Consiglio Direttivo Campano ha potere di veto motivato in merito sia all'iscrizione di nuovi soci sia al rinnovo di adesione.

Art. 20 – Recesso e decadenza dei Soci

1. Il Socio ha facoltà di recedere dal suo stato in qualsiasi momento della vita della Società.
2. Il recesso per scelta del Socio avviene mediante comunicazione scritta, indirizzata al Presidente.
3. Nel caso sia previsto per l'accesso allo stato di socio il versamento di una quota, il socio che recede non ha diritto ad alcun rimborso.
4. Nella ipotesi di previsione di quota d'iscrizione, il mancato versamento entro la data del 30 Maggio della quota prevista da parte del socio titolare di carica o d'incarico all'interno della Società comporta l'immediata automatica decadenza da ogni carica od incarico.
5. Nel caso di messa in atto da parte del socio di azioni contrarie agli scopi della Società e lesive dell'immagine di questa e dei suoi Organi, il Consiglio Direttivo, può deferire lo stesso socio al Collegio Nazionale di Garanzia e Tutela per la valutazione dei fatti ai fini dell'eventuale emissione di provvedimento disciplinare. In caso di deferimento del socio al Collegio Nazionale di Garanzia e Tutela il Consiglio Direttivo deve dare contestuale comunicazione al socio.
6. I provvedimenti disciplinari da infliggere, fino alla decadenza dalla condizione di socio, devono essere graduati e commisurati alla gravità dei fatti.
7. Il socio, nel caso di attivazione nei suoi confronti di procedimento disciplinare e prima che sia emesso un qualsiasi provvedimento, a pena di nullità del procedimento attivato, ha diritto a:
 1. ricevere comunicazione scritta dell'avvio del procedimento con illustrazione di fatti e ragioni circostanziati che l'hanno provocato;
 2. produrre al Collegio Nazionale di Garanzia e Tutela proprie memorie difensive contro il procedimento attivato ed essere ascoltato in seno allo stesso.

Art. 21 – Diritti dei Soci

1. I soci hanno diritto di:
 1. essere informati delle attività informative, formative e delle manifestazioni programmate e messe in atto dalla Società e dalle sue articolazioni;
 2. partecipare, nelle forme e nei modi previsti, alle medesime attività di cui al punto 1) precedente;
 3. ricevere od accedere a pubblicazioni scientifiche periodiche o straordinarie editate dalla Società Campana e Nazionale.



Regione Campania

Art. 22 – Doveri dei Soci

- 1. I soci della Società sono tenuti a:**
 - 1. contribuire al perseguimento degli scopi della Società Campana e Nazionale**
 - 2. osservare lo Statuto e i regolamenti di disciplina e di funzionalità dell'organizzazione;**
 - 3. osservare i deliberati degli Organi della Società;**
 - 4. astenersi da comportamenti che arrechino pregiudizio all'immagine ed al decoro della Società, ovvero dei suoi organi e rappresentanti nazionali e regionali;**
 - 5. pagamento della quota di iscrizione, ove prevista.**

CAPO V

Gestione economico-finanziaria – Tenuta dei libri sociali

Art. 23 – Rendiconto annuale economico-finanziario

- 1. L'esercizio finanziario della Società va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.**
- 2. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo, su iniziativa del Segretario Campano, procede alla approvazione della proposta di rendiconto annuale da presentare alla successiva approvazione definitiva dell'Assemblea.**
- 3. Il rendiconto annuale a consuntivo, unitamente a quello di previsione, è depositato presso la sede della Società Campana e pubblicato sul sito della stessa a disposizione dei Soci unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale ordinaria dei soci.**

Art. 24 – Gestione economico-finanziaria

- 1. La Società, quale organizzazione senza fini di lucro, non distribuisce utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.**
- 2. Tutte le cariche e le funzioni previste al suo interno da parte dei soci sono svolte in forma gratuita.**
- 3. All'interno della Società sono ammessi e riconosciuti, nelle forme e secondo le modalità disciplinate dal Consiglio direttivo, i soli rimborsi per le spese vive sostenute e documentate per lo svolgimento di compiti e funzioni della medesima Società o richiesti da essa.**

Art. 25 – Libri sociali

- 1. La Società è obbligata a tenere:**
 - 1. il libro delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale Campana;**
 - 2. i libri delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Campano;**
 - 3. il libro degli iscritti in qualità di soci;**



Regione Campania

4. i registri contabili obbligatori che devono avere, tra l'altro, capitoli speciali intestati alle singole sezioni, e il libro degli inventari.
2. Ogni socio ha diritto, a proprie spese, di consultare presso la sede della Società Campana e ottenere copie dei libri sociali.

CAPO VI

Elezioni del Presidente – Insediamento del Consiglio Direttivo – Modifiche dello Statuto della Società – Norme di trasparenza e tutela

Art. 26 – Elezioni del Presidente e insediamento del Consiglio Direttivo

1. Ogni tre anni l'Assemblea Regionale Campana dei Soci della Società provvede ad eleggere il Presidente Regionale.
2. Possono concorrere alla carica di Presidente Regionale tutti i soci ordinari:
 1. in regola con l'iscrizione nel corso del triennio precedente;
 2. che abbiano presentato la propria candidatura secondo quanto prescritto ai successivi c. 4 e 5;
 3. che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari passati in giudicato all'interno della Società;
 4. che non abbiano in corso contenziosi giudiziari in sede civile e penale con la Società;
 5. che non abbiano in corso procedimenti penali e/o non siano stati condannati, anche solo in primo grado, per reati:
 - contro la pubblica amministrazione;
 - di omissione, abuso, imperizia professionale, peculato.
6. L'accesso agli Organi societari, salvo particolari circostanze motivate da progetti e processi d'integrazione e/o di collaborazione operativa e comunque non riferite a cariche di vertice all'interno degli stessi Organi, è interdetto a tutti i Soci titolari di cariche o di incarichi all'interno di altre società scientifiche nazionali o locali aventi interesse rispetto alla medesima materia di cui all'art.3, co.1.
7. I soci che intendono candidarsi alla carica di Presidenza della Società, a pena di nullità della loro candidatura, devono presentare al Presidente Nazionale del Collegio di Garanzia e Tutela la propria candidatura entro il novantesimo giorno prima della data di svolgimento dell'Assemblea Regionale elettiva, corredata da:
 1. copia firmata autografa del documento di riconoscimento in corso di validità;
 2. programma elettorale per il triennio di presidenza, firmato e con l'indicazione del logo che lo contraddistingue e gli obiettivi che s'intende perseguire;
 3. elenco di soci sostenitori del candidato presidente nel numero non inferiore a 50. L'elenco dei soci sostenitori di ciascun candidato presidente e le relative firme deve essere prodotto in originale e corredate da copia del documento di riconoscimento in corso di validità.



Regione Campania

8. In carenza anche solo di uno dei documenti prescritti al comma precedente la candidatura è nulla.
9. I soci sostenitori possono sottoscrivere una sola candidatura. Sono nulle e non utili ai fini della determinazione del quorum minimo dei sostenitori di lista, le sottoscrizioni di più candidature da parte dello stesso socio.
10. Entro gli stessi termini temporali di cui al c. 4 precedente il Presidente della Commissione Elettorale deve rendere disponibile senza alcuna formalità ai candidati presidenti l'elenco dei soci in regola con l'iscrizione ed i relativi indirizzi e recapiti telefonici per l'espletamento delle procedure di informazione elettorale.
11. Dal novantesimo giorno precedente l'inizio dell'Assemblea Regionale Elettiva il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia e Tutela assume le funzioni di Presidente della Commissione e del seggio elettorale Campano. Questi, nell'esercizio di dette funzioni, sentiti i candidati alla carica di Presidente della Società, designa i componenti del seggio elettorale e attiva le procedure per il regolare svolgimento delle elezioni.
12. Il Presidente della Commissione elettorale, a conclusione dello spoglio delle schede:
 - a. comunica all'Assemblea Regionale Campana l'esito delle elezioni;
 - b. proclama il nome del Presidente eletto;
 - c. proclama la composizione del nuovo Consiglio Direttivo;
 - d. convoca nei trenta giorni successivi il primo Consiglio Direttivo.
13. Nei termini temporali compresi tra il novantesimo ed il trentesimo giorno che precedono l'inizio dell'Assemblea Regionale elettiva la Società Campana designa la propria rappresentanza in seno al futuro Consiglio Direttivo e ne dà comunicazione al Presidente della Commissione Elettorale, il quale, nei quindici giorni successivi, provvede a pubblicare sul portale della Società l'elenco dei rappresentanti.
14. La rappresentanza della Società Campana in seno al Consiglio Direttivo Nazionale è determinata in ragione al numero medio degli iscritti nel triennio in via di conclusione, come dettato dall'art. 20, c. 4. dello Statuto Nazionale.
15. Nel corso del triennio di validità del Consiglio Direttivo Campano esso può sostituire la propria rappresentanza in seno al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 27 – Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifiche dello Statuto sono attuate secondo le modalità di cui ai successivi cc. 2 e 3 e con le maggioranze assembleari prescritte all'art. 13, cc. 12, 13 e 14.
2. Le proposte di modifiche dello Statuto prima di essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea devono essere sottoposte al parere obbligatorio del Collegio Nazionale di Garanzia e Tutela.
3. Il parere del Collegio Nazionale di Garanzia e Tutela è obbligatorio e vincolante nei casi di modifica degli articoli di cui al Capo I, Capo III artt. 12, 13, 14, 15, 19, Capo IV, Capo VI artt. 26, 27, 29..



Regione Campania

4. Il parere espresso dal Collegio Nazionale di Garanzia e Tutela deve essere portato a conoscenza di tutti i soci congiuntamente alla convocazione dell'Assemblea in seno a cui è posto alla votazione la proposta di modifica.

Art. 28 – Adozione e modifica di regolamenti

1. I regolamenti interni alla Società Campana e le loro modifiche degli stessi sono assunti dal Consiglio Direttivo Campano in accordo e secondo quanto prescritto all'art. 13, c. 7 ed all'art. 20, c. 4 dello Statuto Nazionale.

Art. 29 – Norme di trasparenza e tutela

1. Le iniziative di ricerca, sperimentazione, formazione ed informazione riferite alla Società Campana, devono essere deliberate rispettivamente dal Consiglio Direttivo, e rese disponibili d'ufficio a tutti i propri soci entro giorni trenta dalla data di adozione.
2. L'azione divulgativa dovrà avvenire mediante il proprio sito internet accessibile a tutti i soci.
3. Nessuna iniziativa di cui al c. 1 precedente può essere attivata prima del trentesimo giorno dalla data della sua pubblicizzazione.
4. Sul sito inoltre dovranno obbligatoriamente essere riportati e resi accessibili a tutti, salvo che i contenuti non costituiscano materia protetta ai sensi della L. 196/2003:
 1. Statuto della Società;
 2. Regolamenti;
 3. Deliberati del Consiglio Direttivo;
5. L'elenco dei Soci della Società non costituisce in nessun caso materia protetta o riservata. Informazioni sulle generalità dei soci e sui loro recapiti telefonici e di posta elettronica possono essere forniti ai Soci che ne facciano richiesta. Ciascuna Socio della Società, aderendo alla stessa, dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare la presente condizione.

CAPO VII

Scioglimento della Società – Norme transitorie

Art. 30 – Scioglimento della Società e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento della Società e la devoluzione del suo patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Regionale con le modalità di cui all'art. 13, cc. 12, 13 e 14.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea Regionale provvede a conferire al Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia e Tutela le funzioni di Commissario Liquidatore per la devoluzione del patrimonio alla S.I.Pa:D. Nazionale o ad altro soggetto giudico con analoghe finalità o con finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Regione Campania

Art. 31 – Norma Transitoria

- 1. In fase di prima applicazione del presente Statuto e per il primo triennio di vita della Società Campana, in deroga di quanto prescritto all'art. 26, c. 1, il Presidente Nazionale ed il Segretario sono eletti dai Soci Fondatori.**